

Sul curatore speciale decisione rimessa al pubblico ministero

Tribunale per i minorenni di Milano Decreto 6 luglio 2007

Presidente e relatore Domanico

La massima Procedimento civile - Procedimenti de potestate - Minore indagato con problemi di disagio psico-sociale e familiare - Intervento in sede civile a tutela del minore richiesto dal Pm - Necessità di difesa tecnica per i genitori - Nomina del curatore speciale del minore per eventuale conflitto di interessi rimessa al Pm - Esclusione della possibilità di una valutazione d'ufficio. (Cc, articoli 330 e seguenti e 336; Cpc, articolo 79)

Nel procedimento aperto in sede civile ex articoli 330 e seguenti e 336 del Cc a tutela di minore indagato per abusi sessuali su altri minori e con problematiche di emarginazione e di attuale impossibilità di convivenza con il nucleo familiare, è obbligatoria la difesa tecnica dei genitori che debbono munirsi di un avvocato. Non essendo prevista la difesa tecnica d'ufficio, i genitori debbono essere avvertiti e invitati a munirsi di difesa tecnica. La valutazione della necessità della nomina di un curatore speciale per il minore, sussistente solo in caso di conflitto di interessi con entrambi i genitori, è rimessa al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 79 del Cpc e non può essere operata d'ufficio.

La ratifica della Convenzione dell'Aja

Nonostante le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente Convenzione, le autorità dello Stato di residenza abituale di un minore possono adottare misure di protezione fintantoché il minore è minacciato da un pericolo serio alla sua persona o ai suoi beni.

Le autorità degli altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere tali misure.

- Legge 742/1980, articolo 8

In tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo appartenenti, adottano le necessarie misure di protezione.

Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorità competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

- Legge 742/1980, articolo 9

Premesso che il presente procedimento trae origine da una comunicazione in data 2/7/2007 dei Carabinieri, Stazione di (X), che trasmettono alla Procura della Repubblica in sede verbali di denunce-querelle sporte da genitori di due minori nati nell'anno 1996 che avevano raccontato di aver subito abusi sessuali da (A), frequentando tutti l'oratorio; che è stata altresì trasmessa al Tribunale una segnalazione degli operatori psico-sociali del Centro per la Famiglia di (X) che riferiscono in relazione ad uno stato di grave malessere psicologico del minore il quale, dopo il disvelamento dei fatti alla propria madre e al convivente della stessa da parte degli operatori, non intende far ritorno in famiglia, spaventato soprattutto dalle reazioni del convivente della madre che, a suo dire, lo picchierebbe con la cinghia;

preso atto che il minore avrebbe comunque confermato il suo coinvolgimento in attività sessuali con altri minori e che ha manifestato forti sentimenti di inadeguatezza, con vissuti di esclusione e discriminazione;

preso atto che gli operatori hanno cercato di mediare con i familiari e che tutti hanno ritenuto opportuno collocare temporaneamente (A) presso una sorella del convivente della madre in (XA);

preso atto che il PM, nel comunicare che il minore è indagato in relazione ai fatti denunciati, richiede comunque un intervento urgente in ambito civile, con affidamento del ragazzo al Comune e collocamento in struttura, ritenendo allo stato maggiormente rispondenti agli interessi del minore misure di tutela in ambito civile;

ritenuta urgente una immediata presa in carico psicologica da parte del ragazzo, il cui equilibrio emotivo appare molto precario, con rischio di agiti autolesivi;

preso atto che gli operatori del Centro per la Famiglia hanno riscontrato che i familiari del minore sono apparsi incapaci di offrirgli un contenimento emotivo, pur apparendo egli in chiara difficoltà psicologica;

ritenuto che il minore versi in situazione di pregiudizio che giustifica un intervento d'urgenza da parte di questo Tribunale, competente territorialmente in quanto egli risiede in (X) con la madre e competente altresì ad adottare misure tendenti alla protezione dei minori secondo la legislazione italiana, ai sensi degli artt. 1, 2, 8 e 9 della Convenzione Aja 5/10/1961, ratificata e resa esecutiva con legge 24/10/1980 n. 742;

che è pertanto legittimo un immediato intervento da parte di questo Tribunale con applicazione della legge italiana, impregiudicati ulteriori accertamenti con riferimento alla normativa di diritto internazionale privato dello Stato di appartenenza del minore e, quindi, della legge sostanziale applicabile;

ritenuto che sussistano i presupposti per una limitazione dell'esercizio della potestà dei genitori, con riferimento al collocamento del minore ed alle decisioni attinenti l'educazione e la salute del minore che deve essere affidato al Comune di (X) perché valuti il suo più idoneo collocamento, con immediata presa in carico psicologica del ragazzo, anche per un adeguato accompagnamento al processo penale ex artt. 9-12 DPR 448/88 svolgendo tutte le indagini meglio indicate in dispositivo;

preso atto che il 2/7/2007 è integralmente entrata in vigore la legge n. 149 del 2001 essendo stato di anno in anno prorogato il termine di applicazione delle sole disposizioni di carattere processuale contenute nella novella del 2001, fino al termine ultimo del 30/6/2007;

che l'art. 37 della L. 149/2001, che ha aggiunto un quarto comma all'art. 336 c.c., prevede che nei procedimenti di potestà che si svolgono avanti al Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt. 330 e seg. c.c. i genitori e il minore sono assistiti da un difensore;

che dal tenore letterale della norma deve ragionevolmente desumersi che la difesa tecnica sia obbligatoria, non apparendo estensibile, per la diversa natura dei procedimenti, la previsione di una obbligatoria difesa tecnica d'ufficio, così come avviene nel processo penale e come espressamente previsto per le procedure di adottabilità all'art. 10 L. 149/2001, difensore di ufficio che peraltro neppure potrebbe essere nominato in mancanza di norme di attuazione e di una disciplina della difesa di ufficio nel processo civile;

che alla previsione di difesa tecnica obbligatoria consegue la dichiarazione di contumacia della parte nel caso non ritenga di costituirsi in giudizio a mezzo di difensore nonché la irricevibilità di atti o memorie prodotte dalla stessa personalmente;

che, in caso di conflitto di interessi tra minore e genitori, da valutarsi in concreto, il sistema già prevede che la tutela degli interessi del minore possa essere espressa da un curatore speciale, come indicato dagli artt. 320 c.c. e 78 2° comma c.p.c. nonché dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25/1/1996 e ratificata con legge 20/3/2003 n. 77 (v. artt. 2, 5 e 9 Conv. Strasburgo);

che, in attesa di necessari interventi chiarificatori da parte del legislatore, appare opportuno operare in concreto una valutazione circa la sussistenza o meno di un conflitto di interessi tra minore e uno o entrambi i genitori nei procedimenti ex artt. 330 e seg. c.c., ben potendo anche un solo genitore apparire tutelante nei confronti del figlio, con la sola necessità di limitare l'esercizio della potestà genitoriale, con riferimento alla rappresentanza legale, esclusivamente in capo dell'altro genitore, senza necessità di pervenire alla nomina di curatore;

che tale valutazione va in ogni caso rimessa al PM ex art. 79 c.p.c. e non può essere operata d'ufficio;
non sentiti la madre né il padre, allo stato irreperibile, stante l'urgenza di provvedere; non ritenuto opportuno procedere in tale fase all'ascolto del minore e visto il parere del PM;

P.Q.M.

Visti gli artt. 330 e seg. 336 u.c.c.c., Convenzione Aja 1961 e 737 c.p.c.

pronunziando in via urgente e provvisoria e con effetto immediato:

Affida il minore al Comune di Sesto San Giovanni, limitando l'esercizio della potestà dei genitori sotto tutti gli aspetti, educativi e relativi alla salute, perché provveda al suo più idoneo collocamento, con immediata presa in carico psicologica del ragazzo, come sopra indicato;

Richiede all'ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici del territorio, di effettuare una approfondita indagine psico-sociale sul nucleo familiare del minore, anche con riferimento alla famiglia allargata, eventualmente in collaborazione con il Servizio Sociale Internazionale nel caso in cui il padre o altri familiari siano all'estero, di verificare le condizioni psichiche del ragazzo, offrendogli comunque immediato sostegno, di effettuare una valutazione psico-diagnostica della personalità dei genitori e del convivente della madre e delle loro capacità genitoriali;

Incarica l'Ente affidatario di regolamentare i rapporti tra il minore e i familiari con i tempi e le modalità ritenuti più opportuni, riferendo al Tribunale sulla natura e qualità delle relazioni psico-affettive;

Avvisa i genitori che devono munirsi di difensore non essendo nel presente procedimento ammessa la difesa personale ma solo con avvocato; che, ricorrendone i presupposti di legge, possono far ricorso al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di mancata costituzione in giudizio, il procedimento seguirà in ogni caso il suo corso.